# ACCORDO TERRITORIALE
## Provincia di Bergamo

Il giorno 4 febbraio 2009, con riferimento a quanto previsto dal CCNL di rinnovo del Terziario Distribuzione e Servizi luglio 2008 art. "... lavoro domenicale" quarto comma si sono incontrati presso la sede ASCOM di Bergamo:

ASCOM-Confcommercio di Bergamo rappresentata dal suo Presidente Giovanni Paolo Malvestiti, dal Direttore Luigi Trigona e dal responsabile area politiche del lavoro Enrico Betti;

**e**

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario, rappresentate:
per la Fisascat CISL dal Segretario Generale Roberto Corona e dal funzionario Diego Lorenzi
per la Uiltucs UIL dal Segretario Generale Maurizio Regazzoni e dal funzionario Alessandro Dalle Fusine,

Si è raggiunto il seguente accordo territoriale per le imprese comunque operanti nel territorio della Provincia di Bergamo laddove non siano applicati Contratti Integrativi Aziendali o Accordi Aziendali che disciplinano il lavoro domenicale

**Premesso che:**

nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;

la Regione Lombardia con la legge regionale n. 30 del 28/11/2007 all'art.1 ha disciplinato integralmente la materia degli orari degli esercizi commerciali;

il CCNL T.D.S. 18/07/08, all'articolo "....lavoro domenicale" prevede la realizzazione di intese a livello aziendale o territoriale per la regolamentazione del lavoro domenicale;

con il presente Accordo Territoriale applicabile su tutta la Provincia di Bergamo, le parti hanno inteso esaurire la procedura di contrattazione di secondo livello prevista all'art "...lavoro domenicale" – quarto comma, rendendo pertanto non applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. "...lavoro domenicale" quinto comma;

**Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

La premessa è parte integrante del presente Accordo Territoriale per la Provincia di Bergamo.

**1) Lavoro domenicale**

a) Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal CCNL del settore Terziario e dalle leggi vigenti e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di legge, concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché di individuazione degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni contrattuali e di legge dei dipendenti, la

certezza di avere, durante dette aperture, il personale necessario per assicurare l'operatività ed effettuare le operazioni di vendita;

b) le parti, pertanto, concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente a tempo pieno per le giornate di apertura previste dalla legge, laddove le condizioni organizzative aziendali lo consentano, si dovrà tenere conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansione. Qualora la volontaria disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche alla prestazione di altro personale individuato dall'azienda all'interno del negozio o punto vendita seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza sopra indicati, al fine della gestione delle aperture. Le parti, per favorire la rotazione e l'alternanza del personale nelle micro e piccole imprese, hanno stipulato apposito Accordo Integrativo Territoriale in pari data, per facilitare l'assunzione di personale con prestazioni di lavoro part-time inferiori alle 16/18 ore settimanali;

c) ferma restando la garanzia del presidio necessario, di cui al punto precedente, l'organizzazione del lavoro nelle domeniche predeterminate dall'azienda ai sensi della normativa vigente, nonché i turni orari e gli orari di lavoro saranno comunicati annualmente ai rappresentanti dei lavoratori siano essi R.S.U./R.S.A. ove costituite o in alternativa alle segreterie provinciali di categoria. Eventuali variazioni rispetto al programma di massima verranno comunicate tempestivamente. Le parti concordano inoltre che il recupero del riposo settimanale, in caso di prestazione domenicale, avverrà nella settimana precedente o successiva, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 133/08 e nel D.Lgs. 66/03 e successive modifiche;

d) non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo 1) "Lavoro domenicale", punti a), b) e c), fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

- madri o padri di bambini di età fino a tre anni, ovvero madri o padri affidatari e/o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
- madri o padri di bambini di età fino a 8 anni nel caso in cui anche l'altro genitore, con riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, effettui una prestazione lavorativa domenicale; tale situazione dovrà essere documentata con dichiarazione del datore di lavoro del genitore del bambino
- i lavoratori beneficiari dei permessi previsti dalla legge 104 per parenti entro il 2 grado conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- donne in gravidanza;

e) fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici dalle contrattazioni aziendali, le parti convengono di modificare quanto previsto dal CCNL T.D.S. 18/07/08 in materia di maggiorazioni per il lavoro domenicale, così come sotto specificato:

- domeniche da gennaio a novembre: **maggiorazione 35%** sulla quota oraria prevista dal CCNL
- domeniche di dicembre: **maggiorazione 40%** sulla quota oraria prevista dal CCNL

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra decorreranno dal 01-02-2009.
Le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 2, lettera c) del D.L. 93/2008 e seguenti variazioni;

f) le parti concordano che le prestazioni di lavoro svolte nelle domeniche possano anche essere effettuate in regime di prestazione straordinaria, in conformità a quanto previsto dal CCNL Vigente, nonché alle disposizioni legislative vigente;

**2) lavoro domenicale per i lavoratori che abbiano il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica**

Fermo restando quanto eventualmente previsto dalle contrattazioni aziendali, per il personale il cui riposo è fissato in giorno diverso dalla domenica la maggiorazione prevista dal CCNL di rinnovo viene applicata fino al 31-01-2009. Dal 01 febbraio 2009 sarà applicata la maggiorazione fissa del 35% sulla quota oraria prevista dal CCNL. Le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 2, lettera c) del D.L. 93/2008

**3) Maggiorazioni lavoro straordinario**

Le maggiorazioni di cui all'art.132 comma 2 dell'intesa per il rinnovo del CCNL Terziario per le ore straordinarie prestate da tutti i lavoratori nei giorni festivi o la domenica sono così definiti:

- 40% per le domeniche di dicembre;
- 35% per tutte le altre domeniche dell'anno;
- 30% per le festività

**4) Disposizioni finali - Validità e durata**

a) Il presente accordo decorre dal 1 febbraio 2009 e avrà validità fino al 31 dicembre 2010, fatte salve le decorrenze diverse ivi previste. Le parti si danno atto che modifiche legislative o contrattuali che intervengano durante la validità del presente Accordo Territoriale della Provincia di Bergamo, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare il presente Accordo con le nuove normative;

b) copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali INPS ed INAIL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

**ASCOM**

**FISASCAT-CISL**

**UILTUCS-UIL**